

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di **GEOGASTOCK S.p.A.** in data 31/03/2010

PARTE GENERALE

REVISIONI

REV N°	DEL	OGGETTO

INDICE

A. Parte generale

1. PREMESSA

2. DEFINIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

2.1 Sintesi del D. Lgs. 231/2001

2.2 Tipologie di reati

2.3 Le sanzioni a carico delle società

2.4 L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale metodo di prevenzione e esimente della responsabilità amministrativa da reato

3. L'ADOZIONE E L' ATTUAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DI GEOGASTOCK SPA E IL SUO INTERFACCIAMENTO CON IL MODELLO DELLA CAPO GRUPPO ENERGETIC SOURCE SPA

3.1 Descrizione e contestualizzazione dell' attività della società

3.2 Descrizione della struttura societaria e delle aree di business, nonché accenni all' articolazione degli uffici/direzioni

3.3 La struttura del modello e i lavori che hanno portato allo sviluppo dello stesso

3.4 Il codice etico aziendale

4. L' ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 La nomina, le funzioni, i poteri e il regolamento dell' Organismo di Vigilanza

4.2 Obblighi informativi verso l' Organismo di Vigilanza

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

5.1 Principi generali

5.2 Sanzioni nei confronti di Amministratori e sindaci

5.3 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

5.4 Sanzioni nei confronti di partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni

6. LA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI, COLLABORATORI, AMMINISTRATORI, CONSULENTI E FORNITORI

1. PREMESSA

Geogastock SpA in allineamento con il sistema di Corporate Governance del Gruppo **Energetic Source SpA**, da cui è controllata ha inteso definire e implementare all'interno della propria organizzazione una struttura di procedure e controlli diretti a prevenire, nello svolgimento delle attività aziendali, la commissione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001 e successive integrazioni (di seguito definito anche "D. Lgs. 231/2001" o Decreto). Il presente "*Modello di organizzazione e gestione*" (di seguito definito "Modello") è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di **Geogastock SpA** con delibera del 06/09/2009, con lo scopo di salvaguardare la Società dinanzi alla responsabilità amministrativa prevista dal D. Lgs. 231/2001 in caso di commissione di uno o più reati ivi contemplati. La redazione del Modello ha tenuto conto anche delle "*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001*" approvate da Confindustria il 07 marzo 2002 e all'ultimo aggiornamento disponibile del 31 marzo 2008. La redazione del Modello si ispira inoltre ai principi e ai precetti contenuti nel "Codice etico" approvato dal Consiglio di amministrazione in data 31/03/2010. Il compito di promuovere l'adeguamento del Modello in funzione dei mutamenti nell'ambito del D. Lgs 231/2001 e/o ai mutamenti nella operatività aziendale, anche attraverso l'analisi e l'identificazione delle attività sensibili e delle nuove aree a rischio reato, spetta, come previsto dalla normativa stessa, all'Organismo di Vigilanza del Gruppo (di cui si tratta al paragrafo 4) nell'ambito della sua attività di monitoraggio e controllo del modello stesso.

2. DEFINIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

2.1 Sintesi del D. Lgs. 231/2001

Il Legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 2000, n. 300, con il D.Lgs. n. 231/2001, emanato in data 8 giugno 2001 (di seguito, anche 'Decreto'), recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato Italiano ¹.

Il Legislatore, dunque, ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, ha superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest* ², introducendo, a carico degli enti (gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come 'Enti'; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale), un regime di responsabilità amministrativa (dal punto di vista pratico, assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale) nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi, da, come specificato all'art. 5 del Decreto: soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei c.d. soggetti in posizione apicale); soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto i) (i c.d. soggetti in posizione subordinata).

¹ In particolare: Convenzione di Bruxelles, del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari; Convenzione di Bruxelles, del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici, sia della Comunità Europea che degli Stati membri; Convenzione OCSE, del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Come sarà illustrato nel prosieguo, il Legislatore ha ratificato, con la Legge n. 146/2006, la Convenzione ed i protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale del 15 novembre 2000 e 31 maggio del 2001.

² Prima della emanazione del Decreto, era escluso che una società potesse assumere, nel processo penale, la veste di *imputato*. Si riteneva infatti, che l'art. 27 della Costituzione, che statuisce il principio della personalità della responsabilità penale, impedisse l'estensione dell'imputazione penale ad una società e, quindi, ad un soggetto "non personale". La società, dunque, poteva essere chiamata a rispondere, sotto il profilo civile, per il danno cagionato dal dipendente, ovvero, a mente degli artt. 196 e 197 cod. pen., nell'ipotesi di insolvibilità del dipendente condannato, per il pagamento della multa o della ammenda.

2.2 Tipologie di reati

Non tutti i reati commessi dai soggetti indicati al punto 2.1 implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati.

Si fornisce, di seguito, una sintetica indicazione delle categorie di reati rilevanti ai sensi del Decreto, con l'elencazione delle sole fattispecie astrattamente riferibili all'attività svolta da Geoastock. (di seguito anche 'Società').

La prima tipologia di reati cui, ai sensi del Decreto, consegue la responsabilità amministrativa dell'Ente è quella dei reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, che vengono dettagliati agli artt. **24** e **25** del Decreto, ovvero:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (316 ter cod. pen.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, II comma, n. 1, cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.);
- corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 321 cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter e 321 cod. pen.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis cod. pen.).

L'art. **25 bis** del Decreto – introdotto dall'art. 6 della Legge 23 settembre 2001, n. 409, e modificato dalla legge 99/2009 art. 15 – richiama, poi, i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464 cod. pen.).

La legge 99/2009 all' art.15 ha introdotto L'art **25 bis 1** del Decreto per i reati:

- turbata libertà dell' industria e del commercio (art. 513 c.p.)
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Un'ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa dell'Ente è, inoltre, costituita dai reati societari, categoria disciplinata dall'art. **25 ter** del Decreto, disposizione introdotta dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che individua le seguenti fattispecie, così come modificate dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 art. 31:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ., nella nuova formulazione disposta dalla L. n. 262/2005);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);

L'intervento riformatore non si è fermato e, con la Legge 14 gennaio 2003, n. 7, è stato introdotto l'art. **25 quater**, con cui si estende ulteriormente l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa da

reato ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

La legge 9 gennaio 2006, n. 7, ha, inoltre, introdotto l'art. **25 quater 1** del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente nell'ipotesi che sia integrata la fattispecie di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis cod. pen.).

Successivamente, la Legge 11 agosto 2003, n. 228, ha introdotto l'art. **25 quinquies**, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei delitti contro la personalità individuale (artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater n.1, 600 quinquies, 601 e 602 cod. pen.).

Anche se ne GEOGASTOCK ne la capogruppo ENERGETIC SOURCE sono società quotate, per completezza deve ricordarsi che, più di recente, la L. n. 62/2005, c.d. Legge Comunitaria, e la L. n. 262/2005, meglio conosciuta come Legge sul Risparmio, hanno ancora incrementato il novero delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto. E' stato, infatti, introdotto l'art. **25 sexies**, relativo ai reati di abuso dei mercati (c.d. market abuse; artt. 184 e 185 del D.Lgs. n. 58/1998).

Il Legislatore italiano ha, da ultimo, novellato il Decreto mediante la Legge 3 agosto 2007, n. 123, e, in seguito, mediante il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Con la L. n. 123/2007, è stato introdotto l'art. **25 septies** del Decreto, poi sostituito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli Enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il D.Lgs. n. 231/2007, viceversa, ha introdotto l'art. **25 octies** del Decreto, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei reati di ricettazione (art. 648 cod. pen.), riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.).

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto, infine, l'art. **24 bis** del Decreto, che estende la responsabilità degli Enti anche ad alcuni reati c.d. informatici.

Per completezza, deve ricordarsi, inoltre, che l'art. 23 del Decreto punisce l'inosservanza delle sanzioni interdittive, che si realizza qualora all'Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.

2.3 Le sanzioni a carico delle società

L'accertamento della responsabilità amministrativa a carico dell'impresa può determinare l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o interdittive, la confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza di condanna. Le sanzioni pecuniarie sono comminate dal giudice penale tenendo conto della gravità dell'illecito e del grado di responsabilità della società, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni interdittive, previste essenzialmente per motivi di prevenzione speciale allo scopo di evitare la reiterazione di condotte criminose, possono comportare:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si segnala, inoltre, in luogo dell'irrogazione della sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, la possibile prosecuzione dell'attività della società da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. 231/2001.

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. 231/2001 - commessi all'estero.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

(i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;

(ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

(iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso).

Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*septies* del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;

(iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2.4 L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale metodo di prevenzione e esenzione della responsabilità amministrativa da reato della società

Geogastock ha ritenuto essenziale adottare il presente Modello allo scopo di tutelare la propria organizzazione dinanzi all'applicazione del principio di responsabilità amministrativa introdotto dal D. Lgs. 231/2001, come conseguenza della commissione dei reati previsti da tale norma. Il Modello adottato fa parte e costituisce integrazione del più articolato sistema di procedure e controlli che rappresentano la complessiva architettura di *Corporate Governance* della società. Di tale sistema fa inoltre parte il "Codice etico aziendale".

I principi contenuti in questo Modello si applicano a, e devono essere rispettati da, tutti coloro che operano nell'interesse, a vantaggio o comunque per conto dell'azienda e quindi:

- in via diretta, a dipendenti, amministratori e sindaci di Geogastock;
- in forza dei contratti, ai commerciali e agli altri collaboratori esterni.

In particolare, l'adozione del Modello e il tenore delle regole in esso contenute perseguono l'obiettivo di diffondere, presso tutti i soggetti che agiscano o possano agire a nome e/o per conto e/o nell'interesse della società, la coscienza che determinati comportamenti e/o l'ostacolo all'esercizio delle attività di controllo o revisione costituiscono illecito anche penale e che, seppur eventualmente possano generare un beneficio economico per l'azienda, contrastano con i principi e l'interesse effettivo della stessa e devono, di conseguenza, ritenersi inaccettabili, ingiustificabili, e passibili di sanzione, oltre che penale, anche disciplinare o contrattuale, secondo le norme, i regolamenti e gli accordi applicabili ai diversi soggetti coinvolti.

Il modello si compone di due parti: una "generale" ed una "speciale". Con il termine Modello ci si riferisce anche alle procedure in essere - come sezione speciale - al Modello, di cui costituiscono quindi parte integrante e sostanziale.

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente. In particolare, l'art. 6, comma I, prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (di seguito, per brevità, anche solo 'Modello') idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito, anche 'Organismo di Vigilanza' o 'OdV' o anche solo 'Organismo');
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma II, prevede che l'Ente debba:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello importa che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi I e II dell'art. 7).

I successivi commi III e IV introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b).

Segnatamente, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), *sub* art. 6, comma II).

E' importante, inoltre, tenere in debita considerazione che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

Gli standard generali di trasparenza delle attività sono:

- Segregazione delle attività: deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- Norme: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile;
- Poteri di firma e poteri autorizzativi: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni;
- Tracciabilità: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Le funzioni competenti assicurano il recepimento nelle procedure aziendali degli standard generali di trasparenza con riferimento alle Attività Sensibili. Le procedure aziendali sono comunicate e diffuse dalle funzioni competenti in osservanza delle leggi e dei contratti applicabili. Il *management* e i dipendenti di Geogastock S.p.A. sono tenuti all'osservanza delle procedure aziendali.

3. L'ADOZIONE E L' ATTUAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DI GEOGASTOCK E IL SUO INTERFACCIAMENTO CON IL MODELLO DELLA CAPO GRUPPO ENERGETIC SOURCE SPA

3.1 Descrizione e contestualizzazione dell' attività della società

Geogastock Spa società costituitasi nel 2007, ad oggi interamente controllata da Energetic Source Spa, ha come oggetto sociale l' attività di stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e di altri prodotti gassosi , anche in giacimenti o unità geologiche profonde o strutture artificiali e la commercializzazione dei relativi servizi. L' attività di stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e di altri prodotti gassosi , anche in giacimenti o unità geologiche profonde o strutture artificiali e la commercializzazione dei relativi servizi. L' attività della società ha una mission ben definita, che è quella di realizzare due siti di stoccaggio ove oggi sono presenti i giacimenti dell' Eni in Basilicata e precisamente a Grottole/Ferrandina e Pisticci in funzione del decreto emanato in data 9 febbraio 2009 dal Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, che ha espresso un giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di "Riconversione in campo di stoccaggio di gas naturale dei giacimenti di Grottole/Ferrandina e Pisticci" ottenuta dalla società con bando da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. L'attività di stoccaggio (iniziata in Italia nel 1964 ed in USA nel 1916) consiste nell'immagazzinare il gas in giacimenti durante l'estate, quando la domanda è bassa, e di erogarlo in inverno per soddisfare le elevate richieste del mercato. L'attività di Stoccaggio Gas è un servizio reso agli operatori energetici che può essere assimilata ad un servizio di magazzinaggio. La retribuzione dell'operatore del servizio di stoccaggio avviene principalmente sulla base delle seguenti attività (e parametri):

- immissione in giacimento (volume gas e periodo di immissione)
- permanenza in giacimento (volume e tempo)
- estrazione dal giacimento (volume gas e periodo di estrazione)

L' evoluzione del sistema di stoccaggio ha portato alla situazione attuale che vede in Italia l' autorizzazione di 11 campi di stoccaggio, di cui 8 operativi localizzati in Lombardia (quattro), Emilia Romagna (tre), Abruzzo (uno), tutti gestiti e controllati attraverso il centro operativo di Crema.



I sistemi di stoccaggio nel mondo sono essenzialmente di tre tipi:

- campi in via di esaurimento;
- stoccaggi ricavati dai domi salini, all'interno dei quali vengono ricavate delle caverne;
- stoccaggi ricavati in aree interessate da bacini acquiferi, in cui viene immesso il gas.

In Italia gli stoccaggi sono costituiti esclusivamente da campi a gas in via di esaurimento. Questa scelta è stata ovviamente dettata dalle soluzioni geologiche in cui si trova il Paese e dal fatto che in Italia l'esaurirsi di alcuni campi ha messo a disposizione infrastrutture adatte a essere convertite. La prima fase di sviluppo avvenne all'inizio degli anni Sessanta. Questi primi stoccaggi furono costituiti con la funzione principale di permettere all'AGIP di ottimizzare la produzione coerentemente con le necessità del consumo. In una fase successiva, 1971 – 1980, lo sviluppo del mercato in Italia è stato accompagnato da un significativo periodo d'importazione: del 1972 è l'importazione GNL (Gas Naturale Liquefatto) dalla Libia; del 1974 sono le due importazioni, via metanodotto, dall'Olanda e dall'Unione Sovietica.


Di pari passo si è sviluppata una serie di iniziative di campi di stoccaggio, sempre con campi esauriti, per creare tra l'altro, una *riserva strategica*, capace di fare fronte a interruzioni per cause tecniche o geopolitiche. La fase successiva degli anni 1981 – 1990 è legata all'importazione dall'Algeria e al parallelo raddoppio delle importazioni dall'Est e dal Nord Europa. Il settore del gas naturale è stato oggetto di rilevante regolamentazione a livello nazionale e comunitario. In particolare, il processo di regolamentazione è stato avviato a livello europeo dalla Direttiva Gas (Direttiva 98/30 CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 22 giugno 1998), recante le norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio del gas naturale. La Direttiva Gas, è stata recepita in Italia nel maggio 2000 con il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Decreto Letta). Nel dare attuazione alla Direttiva Gas in Italia, il Decreto Letta ha introdotto nel mercato del gas italiano una normativa finalizzata ad una ampia liberalizzazione del mercato. In particolare il Decreto individua e definisce i seguenti segmenti del mercato del gas: importazione, produzione, esportazione, trasporto e dispacciamento, stoccaggio, rigassificazione di GNL, distribuzione e vendita. Con riferimento a tali segmenti il Decreto Letta prevede:

- la liberalizzazione e lo sviluppo della concorrenza nelle attività di importazione, produzione e vendita del gas;
- la regolamentazione delle attività di trasporto e dispacciamento, stoccaggio e distribuzione, in modo che tali servizi siano resi ai terzi a parità di condizioni e a tariffe regolamentate;
- la separazione societaria delle attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale da tutte le altre attività del settore del gas, ad eccezione dell'attività di stoccaggio, che è comunque oggetto di separazione contabile e gestionale dalle altre attività del settore del gas;
- la separazione societaria dell'attività di distribuzione di gas naturale da tutte le altre attività del settore del gas;
- l'accesso alle reti di trasporto e distribuzione, agli stoccaggi di rigassificazione e agli stoccaggi, a condizioni trasparenti e non discriminatorie, a favore dei Clienti che ne facciano richiesta nel rispetto delle condizioni stabilite dal Decreto Letta.

Il Decreto attribuisce ruoli e responsabilità rilevanti al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ora Ministero dello Sviluppo Economico ed all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Il Ministero stabilisce le linee guida strategiche per il settore gas e garantisce la sicurezza e lo sviluppo economico del settore. L'Autorità è un organo governativo indipendente operativa dal 1997 e preposto alla regolamentazione dei mercati nazionali dell'energia elettrica e del gas naturale. Tra le sue funzioni vi sono la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe, nonché la predisposizione delle regole per l'accesso alle infrastrutture e per l'erogazione dei servizi relativi alle attività di trasporto, di rigassificazione del GNL e di stoccaggio. L'Autorità è un organo collegiale formato da un Presidente e da quattro membri che, nominati dal Consiglio dei Ministri, restano in carica per sette anni e non sono rieleggibili.

3.2 Descrizione della struttura societaria e delle aree di business, nonché accenni all'articolazione degli uffici/direzioni

La struttura societaria è articolata in maniera piramidale, nel senso che tutte le partecipazioni di controllo nei vari settori in cui operano le società italiane del Gruppo Energetic, a sua volta controllato dalla Holding di diritto svizzero Avelar, sono detenute direttamente dalla sub holding Energetic Source S.p.A.; fra le aziende controllate anche l'azienda oggetto del presente modello organizzativo Geogastock Spa. Lo schema qui sotto riportata la composizione del Gruppo ad oggi:




La Società ritiene che il successo del Gruppo sia dovuto al fatto di aver identificato e costantemente seguito alcune linee guida che ne costituiscono la filosofia e caratterizzano la sua attività. Il principale elemento che contraddistingue l'attività del Gruppo è il carattere di flessibilità delle soluzioni adottate e la snellezza della struttura di corporate governance adottata, nonostante il significativo turnover sviluppato dal Gruppo. L'area di affari del Gruppo è caratterizzata principalmente dal settore dell'energia e gas con particolare rilievo alla commercializzazione degli stessi, in secondo luogo si distingue per la realizzazione e gestione di alcuni siti di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico e eolico) e non ultimo in via secondaria, in termini di turnover, la costruzione e gestione di aree ricettive. L'attività di Geogastock è invece incentrata in via esclusiva nella progettazione e gestione di siti di stoccaggio di gas come descritto al punto 3.1. L'organizzazione di Geogastock prevede la suddivisione dell'attività per funzioni con al vertice dell'organigramma il **consiglio d'amministrazione**, in cui viene identificato un

amministratore delegato, per la cui attività risponde in termini di controllo ai revisori e al collegio sindacale. Subordinato al cda vi è la funzione di **direttore generale**, a cui sono attribuiti i seguenti poteri:

- gestire tutte le attività relative all'ottenimento delle autorizzazioni per l'inizio dei lavori di realizzazione degli impianti di stoccaggio,
- gestire le attività ingegneristiche e tecniche per la realizzazione dei progetti di stoccaggio,
- dare il necessario supporto e assistenza nei rapporti con Eni Spa, anche per la definizione delle "pertinenze" dello stoccaggio;
- procedere alla negoziazione dei contratti con i fornitori per la realizzazione degli impianti di stoccaggio;
- dare attuazione delle delibere del consiglio, nonché di quanto nei poteri dell'amministratore delegato
- che nello svolgimento della sua attività il nominato non abbia poteri di firma in nome della società nonché di spesa in autonomia, fatto salvo per quanto allo stesso delegato dal consiglio ovvero dall'amministratore delegato.

Il direttore generale presiede alle funzioni operative dettagliate nell'organigramma di seguito analizzato:



Le **funzioni di amministrazione, finanza e controllo** sono invece delegate in outsourcing direttamente alla Capogruppo Energetic Source Spa. Il presente Modello, in funzione dell'attività di direzione e controllo di Energetic Source, è costruito tenendo conto della relazione societaria e delle funzioni ivi delegate. Nell'ambito del gruppo italiano tutte le società, con funzioni a rischio, che vi fanno parte hanno inteso adottare il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D. Lgs. 231/01. I modelli adottati contengono innanzitutto una comune raccolta di principi applicabili alle aree di rischio identificate per ognuna di tali società ("Principi generali"), ma tengono altresì conto – soprattutto per quanto attiene alla definizione delle singole procedure operative e dei relativi livelli di controllo individuati - delle peculiarità insite nelle rispettive strutture organizzative e nelle attività delle singole Società, dettando specifiche regole di azione e controllo.

In coerenza con quanto precede:

- i Principi generali sono elementi essenziali comuni di ciascuna Società del Gruppo;
- il Modello adottato da ciascuna Società del Gruppo deve essere comunicato alla controllante.

In termini generali, è cura della Società capogruppo informare le controllate degli indirizzi assunti per la prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01, suggerendo in tal modo i criteri generali cui le stesse dovranno uniformarsi.

Oltre tale principio, ogni Società del gruppo opera autonomamente e con specifica responsabilità in relazione all'adozione, all'efficace applicazione, all'aggiornamento, alla divulgazione, alla verifica dell'efficacia del proprio Modello. Si precisa che in funzione delle dinamiche di gruppo si è deciso di adottare un unico Organismo di Vigilanza per tutte le società del Gruppo, così da semplificarne l'operatività ed evitare perdite d'informazioni nei reporting fra i vari OdV e di conseguenza diminuirne l'efficacia del controllo.

4. L' ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 La nomina, le funzioni, i poteri e il regolamento dell' Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/01, l'articolo 6, primo comma, alla lettera b) dispone, con riferimento all'azione dei soggetti *apicali*, che *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”* deve essere affidato *“ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*. Sebbene non esista un riferimento legislativo espresso quanto all'azione dei *sottoposti all'altrui direzione* ai fini dell'efficace attuazione del modello adottato è richiesta, all'articolo 7, quarto comma, lettera a) *una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività*, attività questa di tipica competenza dell'Organismo di Vigilanza.

NOMINA

Il Gruppo ha stabilito di accentrare le funzioni dell' Organismo di Vigilanza in un unico organo, facente riferimento e nominato dalla Capo Gruppo Energetic Source Spa, per tutte le società del gruppo.

L'Organismo di Vigilanza è organo collegiale composto **da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Capo gruppo Energetic Source Spa nomina, tra i membri, il nominativo del Presidente dell'Organismo di Vigilanza.** In ogni caso, il Presidente, al momento della nomina e per tutto il periodo di vigenza della carica, non dovrà essere legato in alcun modo, a qualsivoglia titolo, alla Società da vincoli di dipendenza, subordinazione ovvero rivestire cariche dirigenziali all'interno della stessa. L' Organismo di Vigilanza resta in carica per tre anni dalla nomina.

I singoli membri dell'Organismo di Vigilanza devono rivestire personalmente i requisiti di indipendenza, onorabilità e moralità.

CAUSE INELEGGIBILITA'

Non possono essere nominati coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall' art. 2399 del codice civile, ovvero siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

a) alla pena della reclusione per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria e finanziaria;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un delitto non colposo.

Non possono essere componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti pena detentiva per uno dei reati indicati nelle precedenti lettere a), b), c) e d).

FUNZIONI

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:

- vigilare sul funzionamento del Modello,
- vigilare sull'osservanza del Modello,
- curare l'aggiornamento del modello così come stabilito dall'art. 6 co. 1 lett. b) del Decreto.
- effettuare verifiche periodiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello; in particolare dovrà vigilare che le procedure di controllo siano poste in essere e documentate e che i principi etici siano rispettati

REGOLAMENTO

I principali poteri dell'Organismo di Vigilanza sono:

- di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative interne;
- di vigilanza e controllo.

Con riferimento ai poteri di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative interne, l'Organismo di Vigilanza ha competenza esclusiva in merito:

- alle modalità di convocazione;
- alle modalità di organizzazione delle riunioni, incluso il calendario delle stesse;
- alle modalità di deliberazione e verbalizzazione delle riunioni, o della partecipazione a riunioni con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio Sindacale;
- alle modalità di comunicazione e rapporto diretto con ogni struttura aziendale, nonché di acquisizione di informazioni, dati e documentazioni dalle strutture aziendali;
- alle modalità di coordinamento con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio Sindacale e di partecipazione alle riunioni di detti organi, per iniziativa dell'Organismo stesso;
- alle modalità di organizzazione delle proprie attività di vigilanza e controllo, nonché di rappresentazione dei risultati delle attività svolte.

POTERI

Con riferimento ai poteri di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza:

- ha accesso libero e non condizionato presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- può disporre liberamente, senza interferenza alcuna, del proprio *budget* iniziale e di periodo, al fine di soddisfare ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti;
- può, se ritenuto necessario, avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture della Società
- allo stesso modo può, in piena autonomia decisionale e qualora siano necessarie competenze specifiche ed in ogni caso per adempiere professionalmente ai propri compiti, avvalersi della collaborazione di particolari professionalità reperite all'esterno della Società, utilizzando allo scopo il proprio *budget* di periodo. In questi casi, i soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza operano quale mero supporto tecnico-specialistico di rilievo consulenziale;
- può, fatte le opportune indagini ed accertamenti e sentito l'autore della violazione, segnalare l'evento secondo la disciplina prevista nel Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto, fermo restando che l'*iter* di formale contestazione e l'irrogazione della sanzione è espletato a cura del datore di lavoro.

IL BUDGET DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di rafforzare ulteriormente i requisiti di autonomia ed indipendenza, l'Organismo di Vigilanza è dotato di un adeguato *budget* iniziale e di periodo preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Di tali risorse economiche l'Organismo di Vigilanza potrà disporre in piena autonomia, fermo restando la necessità di rendicontare l'utilizzo del *budget* stesso almeno su base annuale, nonché di motivare la presentazione del *budget* del periodo successivo.

4.2 Obblighi informativi verso l' Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del Decreto.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro stabiliti dal codice civile e di coloro che operano in nome e/o per conto di Geogastock.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere comunicate le ispezioni delle autorità pubbliche (ad es. Guardia di Finanza, Asl, Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici);
- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal Decreto; ii) a “pratiche” non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello.

Coloro che segnalano le suddette circostanze in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Tali informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni percepite come “a rischio” (ad esempio: decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici; prospetti riepilogativi di appalti pubblici ottenuti a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale; notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici; ecc.);
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal Decreto e che possano coinvolgere la Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al Decreto, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

All'Organismo di Vigilanza, infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato dalla Società e ogni sua successiva modifica e integrazione.

E' in facoltà dell'Organismo di Vigilanza dettare ulteriori e specifiche disposizioni in ordine agli obblighi di flusso informativo in relazione alle varie tipologie di reato di cui al Decreto.

Le informazioni, segnalazioni, report o relazioni previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

Tutti i destinatari del presente Modello possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima, attraverso appositi canali di informazione riservati, ogni violazione o sospetto di violazione del Modello all'Organismo di Vigilanza, che provvede ad un'analisi della segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza dà informazione al Vertice Aziendale delle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza segnala al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale, per le materie di rispettiva competenza, tutte le notizie che ritiene rilevanti ai sensi del Decreto, nonché le proposte di modifica del Modello per la prevenzione dei reati. L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato dal Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento, per il tramite del Presidente dell'Organismo di Vigilanza medesimo, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

5.1 Principi generali

Il Decreto indica, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso. Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza del Modello di organizzazione, gestione e controllo rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti. Sulla scorta di tale Sistema Disciplinare, sono passibili di sanzione sia le violazioni del Modello e delle relative Procedure commesse dai soggetti posti in posizione "apicale" - in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo della Società stessa - sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di Geogastock. Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dall'eventuale svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

5.2 Sanzioni nei confronti di Amministratori e sindaci

L'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di eventuali violazioni del Modello commesse da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale. Il Consiglio o il Collegio procedono agli accertamenti ritenuti necessari e assumono di concerto gli opportuni provvedimenti. I sindaci non sono soggetti apicali, tuttavia, in relazione alla posizione che occupano in società è astrattamente ipotizzabile, e per cui da scongiurare, il loro coinvolgimento in violazioni delle norme del Modello organizzativo. Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.3 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma secondo, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale e integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare, sanzionabile ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale.

Il presente Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, è comunicato anche mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affissa in luogo accessibile a tutti e vincolante per tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori in relazione alla entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagneranno - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL applicato (art.54) e in particolare:

- rimprovero verbale
- rimprovero scritto;
- multa di importo variabile fino a quattro ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni;
- licenziamento con preavviso;

A ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa e all'eventuale recidiva, in caso contrario sarà disposta l'archiviazione dell'azione disciplinare.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e, quanto ai lavoratori di qualifica non dirigenziale, anche dalla normativa pattizia in materia di provvedimenti disciplinari. In particolare le procedure disciplinari dovranno rispettare il disposto del vigente CCLN in materia disciplinare.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni concernenti il presente Modello, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza dovrà ricevere informazione dei procedimenti disciplinari a carico dei lavoratori per violazione del presente Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare ed effettuare, ove richiesta, una funzione consultiva nel corso del procedimento disciplinare.

Qualora le violazioni dei Modelli di cui sopra siano imputabili alla Direzione Generale, l'Organismo di Vigilanza ne informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

In caso di violazione del Modello organizzativo, da parte dei dirigenti, la Società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto.

5.4 Sanzioni nei confronti di partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni

La violazione da parte di partner commerciali, agenti, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere con Geogastock costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto, secondo clausole opportunamente sottoscritte, con eventuale applicazione di penali.

6. LA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI, COLLABORATORI, AMMINISTRATORI, CONSULENTI E FORNITORI

La formazione del personale ai fini del Decreto è gestita dal Direttore Generale e dal Responsabile della funzione HSEQ, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza e sarà articolata ai seguenti livelli, per opportuna differenziazione:

- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente: si procederà ad una formazione iniziale generale e, successivamente, alla formazione specifica dei neo assunti e ad un aggiornamento periodico; Sarà cura della Direzione Generale la verificare della qualità dei corsi, la frequenza degli aggiornamenti e l'effettiva partecipazione agli stessi del personale;
- altro personale: verrà distribuita una nota informativa interna a tutti i dipendenti attualmente in forza ed, al momento dell'assunzione, a coloro che saranno successivamente assunti. Sarà cura della Direzione Generale verificare l'adeguatezza della nota informativa e l'effettiva comunicazione della stessa;
- collaboratori e controparti contrattuali: verrà distribuita una nota informativa generale a tutti coloro che hanno rapporti contrattuali correnti con Geogastock S.p.A.

A coloro con i quali vengano istaurati rapporti contrattuali in futuro, la nota informativa verrà consegnata al momento della stipula dei relativi contratti. Sarà cura della Direzione Generale verificare l'adeguatezza della nota informativa e l'effettiva comunicazione della stessa.

Sarà garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare, **anche sul portale aziendale**, la documentazione costituente il Modello (documento descrittivo del Modello, informazioni sulle strutture organizzative dell'Istituto, sulle attività e sulle procedure aziendali). Ogni dipendente deve poter ottenere una copia cartacea del Modello. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare ad una specifica attività formativa.

Ai nuovi dipendenti verrà consegnata, all'atto dell'assunzione, copia del Modello (comunque presente costantemente nella versione aggiornata della bacheca aziendale) e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Modello ivi descritti. Ai componenti degli organi sociali, al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza di Geogastock sarà resa disponibile copia cartacea della versione integrale del Modello. Analogamente a quanto previsto per i dipendenti, ai nuovi dirigenti ed ai nuovi componenti degli organi sociali sarà consegnata copia cartacea della versione integrale del Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello stesso.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.